



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 27.2019**

**Seregno, 09 ottobre 2019**

### **CORRISPETTIVI TELEMATICI - ART. 22 DPR 633/72<sup>1</sup>**

In questa prima fase della nuova procedura telematica di rilascio dei corrispettivi ai clienti e di invio degli stessi all'Agenzia delle Entrate si sono riscontrate alcune problematiche che vengono analizzate di seguito. La normativa è in continua evoluzione ed aggiornamento. Ritourneremo anche in seguito sull'argomento.

**VOLUME DI AFFARI** - Dal 1° luglio 2019 i soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate il cui volume d'affari superi 400.000 euro, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Dal 1° gennaio 2020 l'obbligo riguarderà tutti i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 22 del DPR 633/72, indipendentemente dal volume d'affari realizzato.

Si precisa che ai fini della verifica del limite suddetto occorre far riferimento al volume d'affari complessivo relativo al 2018 comprensivo di tutte le attività del soggetto.

**IL DOCUMENTO COMMERCIALE** - I nuovi registratori telematici possono stampare il c.d. "documento commerciale", utile a rappresentare l'operazione anche ai fini commerciali, in considerazione che la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi. (art. 12 co. 1 della L. 413/91 e al DPR 696/96). Qualora il documento commerciale sia integrato con il codice fiscale del cliente, esso assume anche valore fiscale e consente la detrazione della relativa spesa.

I Registratori Telematici consentono anche l'emissione delle fatture elettroniche, e possono memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle medesime fatture mediante il Sistema di Interscambio (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015).

---

<sup>1</sup> **DPR 633/1972 - Articolo 22** - Commercio al minuto e attività assimilate

1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
  - 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  - 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  - 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  - 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
  - 5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  - 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell' art. 10;
  - 6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo.
  - 6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
  - 6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
2. La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE** - La trasmissione dei corrispettivi dovranno ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00. Contestualmente alla trasmissione del file xml, il Registratore Telematico riceve dal sistema AdE l'esito che attesta l'avvenuto controllo.

La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile ma in ogni caso entro il termine di 12 giorni successivi alla chiusura giornaliera. Il c.d. "Decreto Crescita" ha tuttavia consentito, nel periodo di moratoria (fino al 31/12/2019 per gli esercenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e fino al 30/06/2020 per gli esercenti con volume d'affari inferiore) che la trasmissione telematica intervenga entro il più ampio termine del secondo mese successivo, purché i relativi importi affluiscono nella liquidazione IVA di competenza. Ciò consente quindi di trasmettere i corrispettivi del mese di luglio entro il 31/08/2019.

Lo stesso Decreto Legge ha inoltre stabilito che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardo nell'invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro i termini sopra indicati.

**CORRISPETTIVI CERTIFICATI DA FATTURA:** I contribuenti possono decidere di emettere fatture anche in via facoltativa, e quindi anche in assenza di una richiesta da parte dell'acquirente o committente; in tal caso la fattura, emessa fa venir meno l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico del corrispettivo. Quindi in questo caso: (i) I contribuenti di cui all'art 22 DPR 633/72 possono evitare l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi qualora certifichino tutti i corrispettivi mediante emissione di fattura. (ii) In caso di emissione di fattura, non occorre emettere lo scontrino, in quanto il corrispettivo è già certificato dalla fattura.

### **CORRISPETTIVO CERTIFICATO SIA CON SCONTRINO FISCALE CHE CON FATTURA:**

Nella pratica è peraltro frequente che per motivi organizzativi venga emesso lo scontrino e, a seguire, la fattura. Quindi, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) **in caso di fattura differita**, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" (articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972). In tal caso l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi (Circ. 249/E11-10-1996).

b) **in caso di fattura immediata**, trasmettere al Sdl entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.

Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale. In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

**In sostanza se un corrispettivo è certificato sia da scontrino fiscale che da fattura, lo stesso non deve confluire nei corrispettivi giornalieri in quanto la certificazione a mezzo fattura prevale rispetto alla certificazione a mezzo scontrino fiscale.** Pertanto qualora il contribuente sia obbligato all'invio telematico dei corrispettivi, non deve comunicare i corrispettivi che sono certificati anche con fattura; in caso contrario i corrispettivi certificati sia con scontrino che con fattura verrebbero comunicati due volte all'AdE.

**E' importante evidenziare che i dati dei corrispettivi giornalieri devono essere comunicati al nostro studio commercialista differenziando i corrispettivi certificati dal solo scontrino fiscale rispetto ai corrispettivi certificati sia da scontrino fiscale che da fattura.**



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**UTILIZZO DI CARTA ORDINARIA (non fiscale):** il nuovo registratore telematico consente di emettere il documento commerciale (anche virtualmente, mediante invio per email al cliente di un file in formato pdf); tale documento è sostitutivo del precedente scontrino fiscale. Cadendo la finalità fiscale non risulta più necessario usare la tipologia di carta termica omologata;

**ANNULLAMENTO DI SCONTRINI:** la procedura telematica consente di annullare lo scontrino / documento commerciale precedentemente emesso, anche in precedenti giornate, ricercandolo attraverso il relativo numero identificativo. Attenzione ripetuti annullamenti potrebbero determinare controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. E' pertanto opportuno limitare gli annullamenti di documenti ai soli casi ritenuti inevitabili.

**ESPOSIZIONE DELLO SCONTO:** il documento commerciale così come approvato dall'Agenzia delle Entrate, prevede alcune indicazioni obbligatorie tra cui vi è anche l'ammontare dello sconto: i commercianti interessati pertanto potranno, a fine giornata, riprendere il valore complessivo degli sconti applicati per propria opportuna conoscenza.

**REGISTRO DEI CORRISPETTIVI:** La nuova procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi ha formalmente abrogato l'obbligo di tenuta del relativo Registro. In questa prima fase, tuttavia, è opportuno continuare con la compilazione dei dati giornalieri, in modo da avere un riscontro per controllo circa i dati trasmessi telematicamente e quelli di chiusura della giornata.

**VENTILAZIONE:** La ventilazione è un sistema di calcolo dell'IVA dovuta attraverso un ragguglio dell'IVA dovuta rapportandola all'IVA addebitata sugli acquisti. (Questa opzione è riservata a commercianti al minuto di prodotti alimentari, articoli tessili, vestiario ecc.). Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi (provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 182017 del 28/10/2016) prevedono che il documento commerciale esponga il dato del corrispettivo ricevuto distinguendo se si tratta di corrispettivi sottoposti a ventilazione o meno.

**REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DI EMERGENZA:** nel caso di malfunzionamento del registratore telematico, è necessario mantenere in uso il registro cartaceo dei corrispettivi d'emergenza e annotarvi le vendite giornaliere. Non è tuttavia ancora chiaro se tali corrispettivi debbano essere successivamente trasmessi telematicamente oppure no.

Dopo aver chiesto l'intervento è necessario accedere nel portale dell'Agenzia delle Entrate, sezione "Fatture e corrispettivi" e dichiarare che il Registratore Telematico (RT) è FUORI SERVIZIO. La successiva riattivazione non richiede ulteriori procedure di segnalazione, essendo sufficiente riprendere con la normale attività.

**AGGREGAZIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI:** per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico "punto di raccolta". Occorre al riguardo collegare i vari registratori di cassa o attraverso un registratore telematico che fungerà da stazione aggregante oppure attraverso un Server aziendale a ciò appositamente dedicato. In tal caso è necessario richiedere specifica assistenza tecnica.

**PERIODO DI FERIE E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO:** Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***